

Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti)

I. Premessa

Il presente documento riporta le modifiche all'allegato 10 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito). Oltre alle esigenze della protezione della salute, l'obiettivo è quello di poter tenere meglio conto delle richieste dell'industria estendendo il periodo di transizione per quattro sostanze che in futuro saranno vietate.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 10

L'elenco delle sostanze autorizzate per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito sul sito dell'USAV è stato modificato. Nel contesto dell'attuale pandemia, i produttori di inchiostro da stampa non sono stati in grado di trovare tempestivamente sostituti per le quattro sostanze elencate di seguito, che dovevano essere vietate a partire dal 1° dicembre 2020, e di adattare le loro catene di approvvigionamento.

Ciò significa che le seguenti sostanze sono ancora consentite per la produzione di inchiostri da stampa: n. 295 Toluene, α -chloro- (n. CAS 100-44-7); n. 405 Propene, 3-chloro- (n. CAS 107-05-1); n. 834 Hydrazine (n. CAS 302-01-2); n. 1346 Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate (n. CAS 2451-62-9). La parte B dell'allegato viene adeguata di conseguenza.

Tuttavia, l'uso di queste sostanze è limitato a due anni. Per garantire la protezione della salute, il livello massimo di residui di ogni sostanza nell'inchiostro da stampa finito è ora limitato a 1 mg/kg.

Poiché la modifica deve entrare in vigore già il 1° dicembre 2020, deve essere pubblicata con urgenza (art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004¹ sulle pubblicazioni ufficiali).

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

¹ RS 170.512



2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni per l'economia

La modifica comprende un'estensione del periodo di transizione per quattro sostanze e rappresenta un'agevolazione per l'industria. Le imprese potranno utilizzare queste sostanze nella produzione di inchiostri da stampa per due anni in più rispetto a quanto originariamente previsto. Allo stesso tempo, si terrà debitamente conto della protezione della salute della popolazione riducendo il livello massimo di residui consentito per queste sostanze. Inoltre, sarà ancora possibile produrre e utilizzare inchiostri da stampa conformi ai requisiti di legge svizzeri.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.